



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

### Sentenza CF 1/22

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio, in collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Federale d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Raffaele Potenza	Presidente f.f.
Pres. Claudio Boccia	Componente
Cons. Federico Di Matteo	Relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente
Cons. Silvestro Maria Russo	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo (CF3/21) presentato dal sig. Vincenzo Conticelli avverso la sentenza del Tribunale Federale 49/21, pronuncia la seguente

#### SENTENZA

##### Fatto

1. Vincenzo Conticelli ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale federale di ACI Sport del 15 dicembre 2021, n. 49 con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per revisione e revocazione proposto avverso la sentenza del Tribunale federale n. 13/20 del 17 settembre 2021.

1.1. Riferisce il reclamante:

- che il Tribunale federale, con la citata sentenza n. 13/20, aveva ritenuto la sua responsabilità disciplinare per la violazione dell'art. 8.1. RNS e lo aveva condannato alle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 ed al pagamento dell'ammenda di € 1.500,00 concedendo il beneficio della sospensione condizionale;

- di aver impugnato la predetta sentenza con atto espressamente nominato "*Richiesta di revisione o di revocazione (art. 63 R.G.S.)*" in quanto "*pronunciata in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili?*" ovvero per "*un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante*" secondo quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del Regolamento di giustizia sportiva;



- che il ricorso era stato dichiarato inammissibile per aver il Regolamento di giustizia sportiva espressamente previsto il rimedio della revisione solamente nei confronti delle sentenze di secondo grado emesse dalla Corte federale di appello o dalla Corte sportiva di appello, e non contro le sentenze del Tribunale Federale e/o del Giudice sportivo nazionale, ed in ragione della conseguente inapplicabilità della clausola di cui all'art. 2, comma 6, che consente di far riferimento suppletivo ai principi e alle norme generali del processo civile nei soli casi in cui le fonti primarie del diritto sportivo non prevedano una espressa disciplina al riguardo.

2. La sentenza impugnata è contestata mediante ampio ragionamento incentrato sulla considerazione che l'impossibilità di impugnare a mezzo revisione o revocazione le sentenze del Tribunale Federale e/o del Giudice sportivo nazionale darebbe luogo ad una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, determinando una disparità tra il licenziato che sia sanzionato in via definitiva dalla Corte federale d'appello o dalla Corte sportiva d'appello e colui che sia stato invece sanzionato dall'Organo di giustizia di primo grado, e dell'art. 24 della Costituzione per la violazione del diritto di difesa "*quale inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*"; tale contrasto potrebbe essere eliminato solo consentendo l'integrazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva con le norme dell'ordinamento generale, e, in particolare, con le disposizioni contenute nel codice di procedura penale in tema di revisione (esperibile "*in ogni tempo*" e contro ogni sentenza di condanna "*anche se le pena è già stata eseguita o estinta*", come recita l'art. 629 cod. proc. pen.) in considerazione delle caratteristiche proprie del processo sportivo che "*ha ad oggetto l'applicazione di sanzioni disciplinari sportive nei confronti dei consociati da parte delle autorità sportive che hanno una posizione di supremazia e che agiscono nell'interesse generale dell'attività sportiva automobilistica e del rispetto del regolamento sportivo*" (come da insegnamento della stessa giurisprudenza sportiva, i cui precedenti sono ampiamente richiamati dal reclamante).

Ulteriore ragione di contestazione della sentenza impugnata consiste nell'aver deciso unicamente sulla richiesta, avanzata solo in via subordinata, di revocazione della sentenza.

2.1. Il reclamante conclude, dunque, domandando che sia dichiarato ammissibile il "*rimedio di cui all'art. 63 R.G.S. e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 13/20 del Tribunale federale (def. 29/19 – Reg. 8/20) e tutti gli atti ad essa conseguenti e successivi*".

3. La Procura federale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del reclamo e comunque per il suo rigetto.

### **Diritto**

A. Il Tribunale federale, nella sentenza n. 13/20, riteneva Vincenzo Conticelli responsabile della violazione dell'art. 8.1. R.S.N. per aver fatto trasformare la sua vettura da biposto in monoposto presso un'officina di sua fiducia senza autorizzazione del costruttore o, comunque, senza aver mai sottoposto alla FIA la nuova trasformazione (come imposto dall'art. 259.16.5 dell'Allegato J FIA).

A.1. Nel ricorso per revisione o revocazione Vincenzo Conticelli ha sostenuto che la trasformazione dell'autovettura non sia mai avvenuta e che la vettura sia sempre stata una monoposto e come tale abbia gareggiato nel corso degli anni: lo proverebbe una documentazione



acquisita successivamente alla conclusione del giudizio e, precisamente, l'originale in forma cartacea del passaporto tecnico della vettura o, più esattamente, la dichiarazione, resa dal Commissario tecnico nazionale con comunicazione PEC del 4 ottobre 2021, con la quale questi riconosce come proprie talune indicazioni contenute sulla pagina 2 del passaporto e dichiara la conformità regolamentare della centina di sicurezza per il modello FA30.

A.2. Il motivo di reclamo – quanto meno nella prospettazione del reclamante – è inquadrabile nel motivo di revocazione di cui all'art. 395, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per il quale è possibile richiedere la revocazione della sentenza *“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”* e nel motivo di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. *“se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631”*.

A.3. L'art. 63 del Regolamento di giustizia sportiva prevede che *“Contro le decisioni della Corte Federale di appello e della Corte sportiva di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza della Procura federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili”*.

E' prevista, dunque, la possibilità di domandare la revisione delle sentenze di condanna ed è previsto come motivo proprio la riapertura dell'attività istruttoria; oggetto di revisione, però, possono essere solamente le decisioni della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello.

A.4. Se ne ricava che è precluso proporre impugnazione per revisione e per revocazione avverso le sentenze del Tribunale federale e del Giudice sportivo nazionale.

La chiara indicazione normativa esclude l'applicabilità della clausola di chiusura prevista dall'art. 64, comma 2, R.G.S. per il quale *“Per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Il ragionamento del Tribunale Federale va, dunque, condiviso.

B. Resta da dire che la scelta del legislatore sportivo è ragionevole e comprensibile.

B.1. Lo è se la scoperta di nuove prove (decisive) avvenga in pendenza dei termini per l'impugnazione delle sentenze del Tribunale federale (o delle decisioni del Giudice sportivo nazionale), poiché in tal caso sarà possibile proporre la questione agli organi dell'appello a mezzo reclamo.

Lo è anche se le nuove prove emergano quando sono ormai decorsi i termini per la proposizione del reclamo; situazione in cui, dunque, sarebbe necessario avvalersi di un mezzo straordinario di impugnazione per rimuovere la decisione.

La mancata previsione di un rimedio straordinario avverso le decisioni non più revocabili (per essere decorsi gli ordinari termini di impugnazione) fa prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici su quella di giustizia della pronuncia; in ogni tempo le due esigenze sono in contrasto tra



loro e spetta unicamente al legislatore stabilire, secondo la coscienza del tempo, quale debba prevalere.

Non è, dunque, una scelta necessitata – tanto meno da principi del giusto processo (di rilevanza costituzionale e sovranazionale) – ma discrezionale, di politica giudiziaria (di ogni ordinamento, anche di quello sportivo).

B.2. Stabilire, pertanto, che le decisioni del Tribunale federale (e del Giudice sportivo nazionale), decorsi i termini per la proposizione degli ordinari mezzi di impugnazioni, non siano più impugnabili si giustifica per esigenze di certezza, da declinare, nello specifico settore sportivo, come esigenza di conservare l'esito di una competizione sportiva o lo *status* degli aderenti alla Federazione (qualora abbiano ad oggetto decisioni di carattere disciplinare).

B.3. Per questo profilo, l'ordinamento sportivo s'allontana certamente dall'ordinamento statale, ma non si tratta di caso isolato, essendo già stato riscontrato in precedente occasione in relazione alla previsione di non impugnabilità dinanzi agli organi della giustizia sportiva di talune sanzioni inflitte nel corso delle competizioni sportive.

Valgono, dunque, anche in questo giudizio le considerazioni svolte nella sentenza 11/21 del 17 gennaio 2022 sulla natura e le caratteristiche dell'ordinamento sportivo e sui principi che regolano il rapporto tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico statale; l'ordinamento giuridico sportivo è fondato sull'autonomia – che consente di escludere la rilevanza di norme internazionali sui diritti umani e di quelle costituzionali sulla tutela giurisdizionale – e sull'accettazione preventiva da parte degli associati alle federazioni sportive, di concorrere secondo le regole tecniche stabilite dall'ordinamento tra le quali si collocano anche quelle della giustizia sportiva (anch'essa regola tecnica perché determina il risultato della competizione).

Così come già affermato in relazione alla possibilità di consentire la proposizione di un reclamo contro una sanzione che il regolamento stabilisce non possa essere impugnata, ammettere un mezzo di impugnazione straordinario avverso una decisione che il regolamento prevede impugnabile solo con mezzi ordinari, *“significherebbe non applicare per uno solamente le regole che tutti hanno preventivamente accettato”*.

B.4. Il ragionamento fin qui svolto vale per il rimedio della revocazione come per quello della revisione, essendo entrambi mezzi di impugnazione straordinari, per cui può essere respinto anche la censura proposta in via subordinata dal reclamante per la quale il Tribunale si sarebbe pronunciato solo in relazione all'uno e non altro.

C. Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto e la decisione del Tribunale federale confermata.

**P.Q.M.**

rigetta il reclamo.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale versato.

Così deciso in videoconferenza, 25 febbraio 2022.

Il Relatore

(Dott. Federico Di Matteo)

Il Presidente f.f.

(Dott. Raffaele Potenza)